

Prot. n° _____
del ___/___/2016



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE VENTENNALE DI SUOLO PUBBLICO

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di _____, in una sala della Residenza Comunale di Curtatone, con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti fra

il **COMUNE di CURTATONE** (c.f. _____) (Ente Concedente) rappresentato dal **Ing. Giovanni Trombani Responsabile Area Tecnica Patrimonio** in base al Decreto Sindacale n. 26 del 30 settembre 2015 prot. n. 21695 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune di CURTATONE, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ___ del ___/___/2016;

E

Sig.ri Castelli Norberto (C.F. CSTNBR61R23E897T) **Scarpanti Maria** (C.F. SCRMRA65H47H481U) (Concessionari) nella loro qualità di proprietari dei mappali 285 e 286 del Foglio 1 di Curtatone posti ai civici 77 e 79 di Via Della Francesca sui quali è presente un fabbricato avente il paramento murario verso strada collocato sul confine di proprietà con la pubblica via,

VISTA

- l'istanza di rilascio di parere preventivo avente protocollo n°17904 del 12/08/2015 presentata dall'Arch. Erika Ghitti in nome e per conto del Sig. Castelli Norberto in merito alla posa del cappotto termico isolante da applicare sul paramento esterno del muro dell'abitazione
- la DIA prot. n°1286 del 19/01/2016 ad oggetto "intervento di ripristino e ampliamento di n°2 unità residenziali in Grazie di Curtatone";
- la delibera di Consiglio Comunale n. _____ del ___/___/2016 esecutiva, avente oggetto: "Concessioni onerosa di suolo pubblico per la durata di anni 20 per la posa di "cappotto isolante termico" in facciata di un fabbricato posto al civico 77 e 79 di Via della Francesca in Grazie di Curtatone";

SI CONCEDE

l'occupazione ventennale di suolo pubblico dell'area stradale sita in corrispondenza dei civici 77 e 79 di Via Della Francesca in fregio ai fabbricati posti nei mappali 285 e 286 del Foglio 1 di Curtatone ed occupata dal "cappotto termico isolante" applicato alla parete esterna del fabbricato di proprietà del Sig. Castelli Norberto.

L'area concessa in uso è identificata dallo spessore del cappotto termico isolante applicato alla parete esterna dei paramenti murari dell'abitazione e per tutta la lunghezza degli stessi. Detta area è stata computata considerando uno spessore di cm 12 convenzionali per una lunghezza in pianta pari a m 9,18 per complessivi mq 0,918, come indicato nelle tavole di progetto allegate all'istanza di rilascio di parere preventivo avente protocollo n°17904 del 12/08/2015 presentata dall'Arch. Erika Ghitti iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova al n°683, in nome e per conto del Sig. Castelli Norberto e che qui si allegano (allegato 1). Detta area viene concessa per anni 20 decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto. Restano fermi gli obblighi a carico del titolare di osservare le vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, sanitaria. La presente Concessione è a titolo oneroso per un importo di € 1.500,00 (MilleCinquecento Euro) da corrispondere alla sottoscrizione del presente atto. Detto importo è formulato sommando il valore di occupazione di suolo pubblico per la superficie concessa e per gli anni d'uso determinato da ICA mediante nota avente



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

protocollo n°25073 del 14/10/2016 per un importo pari ad € 1.160, sommato ad un valore forfettario quale indennizzo all'ente pubblico per la cessione di area pubblica.

È fatto obbligo per il titolare di allegare o menzionare il presente provvedimento in tutti i successivi atti posti in essere dal proprietario dei mappali citati quali, a titolo esemplificativo, cessioni o affitti, restando salva ed impregiudicata fin d'ora, la facoltà dell'Ente di revocare o dichiarare decaduto il presente atto qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Saranno da osservare le seguenti condizioni.

1. La corresponsione dell'onere di 1.500,00 € da parte del Concessionario dovrà avvenire all'atto della stipula del presente atto e sarà allegata al presente quale allegato 2.
2. Il Concessionario è dispensato dal pagamento della tassa annuale per l'occupazione del suolo pubblico in base al punto 8 di cui alla delibera di Consiglio Comunale citata in premessa.
3. La concessione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno per il Concessionario.
4. In caso di revoca, di scadenza o decadenza della concessione sarà obbligo del titolare di rimettere in pristino a proprie spese lo stato dei luoghi nel termine che gli sarà assegnato dall'Amministrazione Comunale, senza che possa pretendere indennità di sorta ovvero la restituzione di parte o tutto dell'importo versato alla sottoscrizione del presente atto.
5. L'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di inosservanza alle norme e condizioni contenute nel presente atto.
6. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti la stipula del presente atto.
7. Si dà atto sin da ora che l'Amministrazione Comunale ha in essere l'istruttoria per l'aggiornamento del Regolamento Edilizio che nella specifica disciplina delle sporgenze da edifici e da muri che aggettano su spazi pubblici fisserà specifiche condizioni e limiti in relazione alle diverse tipologie prevedendo anche la fattispecie dei cappotti termici aggettanti su suolo pubblico. In esito all'approvazione del nuovo regolamento la presente concessione potrà considerarsi assorbita completamente determinandone il decadimento automatico all'atto dell'entrata in vigore della deroga su menzionata. Rimane esplicitato sin da ora l'eventuale entrata in vigore del regolamento prima della scadenza dei venti anni non comporterà per il Concessionario la parziale restituzione dell'onere di 1.500,00 € versato alla stipula.
8. Nel caso in cui entro la scadenza dei venti anni non entrasse in vigore un regolamento che assorbisse la presente concessione dovrà essere cura del Concessionario provvedere alla richiesta di rinnovo della concessione con almeno un anno di anticipo rispetto alla scadenza. Resta inteso che la novazione dovrà essere concertata con l'Ente Concedente al fine di fissare eventuali nuove disposizioni e la nuova somma che dovrà essere corrisposta all'Amministrazione. In caso di mancata novazione la concessione si intenderà annullata con perdita del diritto di mantenere in posto il cappotto termico isolante.

Letto, confermato, sottoscritto
Curtatone, li ___/___/2016.

Il Responsabile del Patrimonio
Ing. Giovanni Trombani


Il Concessionario
Castelli Norberto



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

ALLEGATO 1 - PLANIMETRIE DELL'INTERVENTO CON INDICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CAPPOTTO TERMICO ISOLANTE ALLEGATE ALL'ISTANZA DI RILASCIO DI PARERE PREVENTIVO AVENTE PROTOCOLLO N°17904 DEL 12/08/2015 PRESENTATA DALL'ARCH. ERIKA GHITTI IN NOME E PER CONTO DEL SIG. CASTELLI NORBERTO



In rosso la porzione di muro oggetto di richiesta parere preventivo realizzazione cappotto termico su suolo pubblico.



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

ALLEGATO 2 – ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'EMOLUMENTO FORFETTARIO PATTUITO